

Il chiarimento del ministero del lavoro

Autotrasportatori, limiti ai turni

DI CARLA DE LELLIS

È irregolare la prestazione lavorativa degli autotrasportatori che si protragga, per almeno 4 ore, tra la mezzanotte e le 7 del mattino, qualora l'attività di lavoro complessiva superi le 10 ore nell'arco di una giornata. Lo precisa il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 12009/2010.

I chiarimenti, si legge nella nota, vengono forniti al fine di assicurare una maggiore efficacia e uniformità di comportamento del personale ispettivo nello svolgimento dell'azione di vigilanza nel settore dell'autotrasporto, nonché per incentivare il rispetto delle norme a tutela della sicurezza sociale e della circolazione. In sostanza si tratta di un «invito», rivolto agli uffici periferici del ministero del lavoro (ossia direzioni regionali e provinciali del lavoro), a «prestare particolare attenzione anche all'osservanza della disciplina del lavoro notturno», in occasione dell'attività di accertamento del rispetto di tutti gli adempimenti che sono previsti dalla normativa in materia di tempi di guida e di riposo, nonché di orario dei lavoro del personale mobile.

Per tale personale valgono disposizioni particolari sull'orario di lavoro. In base al regolamento

Ce n. 561/2006, che disciplina i periodi di guida, d'interruzione e di riposo per gli autisti addetti al trasporto di persone e merci su strada, per esempio, il periodo massimo di guida giornaliero è fissato a 9 ore, quello settimanale a 56 ore. È considerato «periodo di guida», quel periodo che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successiva. È interruzione ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo. Il conducente deve osservare un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo, dopo aver guidato per 4 ore e mezza. L'interruzione può essere sostituita da una di almeno 15 minuti, seguita da un'altra di almeno 30 minuti, intercalate nel periodo di guida.

Relativamente al lavoro notturno, il ministero precisa che deve ritenersi irregolare l'eventuale prestazione di lavoro che si protragga per almeno quattro ore consecutive nella fascia oraria tra le ore 0:00 e le ore 7:00, qualora la durata complessiva dell'attività lavorativa giornaliera superi il limite delle dieci ore per ciascun periodo di 24 ore.

